AVV FRANCESCO FERRARESE
Via Plebiscito 107 - Palazzo Doria
ROMA

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

CASTELLAMARE

Diritto di ascrizione al Clero

PER LA COMUNITÀ DEI PRETI SEMPLICI

DI CASTELLAMARE

Difesa dagli Avvocati

C.te Vincenzo Gentiloni e Francesco Ferrarese

ROMA
TIPOGRAFIA LEGALE
Via Governo Vecchio, 16
1896

WWW.LIBERORICERCATORE.IT
BIBLIOTECA
STABIANA

Veramente più volte appaion cose
Che danno a dubitar falsa matera
Per le vere cagion che son ascose
Purg. XXIII 28 - 30.

EMI PADRI,

Tale e tanta è la reverenza con cui sono accolte dovunque le Vostre Decisioni perfino da coloro ai quali Esse sono contrarie che parrà temerario in noi il richiamare il Vostro sapientissimo Giudizio sopra quella che a danni della Comunità dei Preti Semplici di Castellamare infirmava la Sentenza della Revma Curia Metropolitana di Sorrento.

Anche noi ci saremmo ad Essa acquetati ed a malincuore ma risolutamente avremmo declinato l'onore di patrocinare i diritti della Comunità prelodata, se, oltre inoppugnabili ragioni di diritto, una gravissima questione di fatto non ci avesse imposto l'obbligo di accettare con entusiasmo la difesa di una causa perduta non per mancanza di ragioni giuridiche nei nostri Clienti, sibbene per mancanza di correttezza nell'agire dei nostri avversari.

Qui davanti al Vostro Eccelso Tribunale dove il cavillo leguleio è arma spuntata e la frase men che ossequente verso chicchessia è arma proibita, qui dove si tiene la discussione a quell'altissimo livello che la renda degna di Voi suonerà forse troppo aspro il nostro linguaggio; se ciò fosse compatiteci una volta, perchè esso ci erompe spontaneo dal cuore, vindice della moralità conculcata e vindice altresì di Voi o Emi Padri che foste tratti a giudicare sopra falsi proposti.

Con tale passaporto di onore entriamo nel merito della causa.

Essa è semplice semplicissima. Da una parte vi è lo Statuto di una Comunità con tassative prescrizioni per l' ammissione dei suoi membri: dall' altra vi sono i documenti di un Sacerdote di S. Agnello il quale la pretende a membro—nato della Comunità stessa.

Quello Statuto non deve subire stiracchiature, questi documenti non devono essere infirmati da mendaci deposizioni.

Il compito nostro a ciò si appunta, compito tanto facile quanto ostico, perchè non è possibile farsi largo fra la folla senza dar di gomito e pestare i piedi a qualcuno.

Trionfi la Giustizia avvenga che può! Noi proseguiremo impavidi sotto l' inspirazione della coscienza, per tranquillizzare pienamente la quale e per assecondare i desideri dei nostri clienti ci affrettiamo a rinunciare alla incompetenza altra volta invocata dell' Autorità Ecclesiastica.

Se noi desideriamo null' altro che Giustizia qual Tribunale meglio del Vostro può darci serie garanzie che essa sarà fatta?

Senza voler far torto a chicchessia e senza adulazioni con le quali non siamo famigliari, ma solamente in omaggio ai profondi sentimenti che abbiamo comuni con i nostri rispettabilissimi difesi, formiamo l' augurio che dovunque sianvi Giudici della scienza e coscienza di Quelli ai quali abbiamo l' onore di sottoporre la nostra questione.

Nell'anno 1766 l'Università di Castellamare umiliò suppliche al Real Trono chiedendo che la Chiesa degli Espulsi detta del Gesù, abbandonata dai Padri Gesuiti

dapprima dai Carmelitani dipoi, fosse concessa al Clero dei Preti Semplici di quella città.

Tale preghiera, per beneplacito del Principe e consenziente l'Ordinario, venne esaudita con Decreto 4 Ottobre 1785, di guisa che con publico istromento 24 Agosto 1786. «Gli amministratori della Città nomine Universitatis et Civium eiusdem danno concedono ed assegnano ad *Gubernandum et administrandum* la predetta Chiesa di ius patronato di essa Città ed uomini della medesima al medesimo Rev. Clero presenti essi Deputati e futuri preti in perpetuum et in infinitum. »

Allora il Clero indigeno, non badando a fortissime spese e sacrifici, ripristinò la Chiesa allo splendore del culto, e stabilitosi in Consorzio si resse con savie norme di amministrazione.

Ad evitare contrasti e a dare stabilità alle sue regole nell'anno 1801 compilò uno Statuto scritto, che si compone di 12 articoli, nel primo dei quali leggiamo: La Comunità adunque dei Sacerdoti semplici del Clero di Castellammare verrà composta da *soli Sacerdoti semplici della Diocesi escluso sempre qualunque forestiere.*

E nell'ottavo articolo sta scritto: « che non è permesso a chiunque di qualunque grado o condizione si fosse *anche Prelatizia* di funzionare nella Chiesa rimanendo stabilito espressamente che in essa vi debbono funzionare i soli individui della Comunità del clero. »

In calce dello statuto havvi l'approvazione vescovile provocante il Regio Beneplacito con le parole seguenti: « Avendo quindi questa Curia esaminati gli Statuti suddetti non ha in essi ritrovato cosa che leder possa le Supreme Regalie della Maestà Vostra nè la presente polizia del Regno riguardando i medesimi e

contenendo soltanto il buon governo e l'esercizio delle Ecclesiastiche funzioni di detta Chiesa. » E venne accettato « che rispetto alla provvista da farsi in ogni vacanza del Preposto e di *coloro che dovranno ammettersi alla partecipazione* osservar debbasi *inviolabilmente* quanto trovasi per punto generale da V. M. determinato per le Chiese Recettizie del Regno con sovrana Risoluzione del 26 agosto 1797 contenenti 12 articoli i quali debbano aversi per inseriti nei presenti statuti. »

Fra questi articoli è stabilito: che apparterranno tali partecipazioni *per proprio diritto civico agli ecclesiastici cittadini.*

Lo Statuto fu munito di con Regio Beneplacito nel 28 gennaio 1801, e da questo giorno andò in vigore e venne scrupolosamente osservato escludendosi sempre dal Clero tutti quelli che non erano originari e cittadini di Castellamare.

Ma poichè tratto tratto qualcuno nato altrove e mancante perciò del primo requisito per poter essere ascritto alla Comunità faceva domanda di esserlo, il Clero a togliere ogni dubbio nella interpretazione dello Statuto, nel giorno 18 agosto 1857 radunato in Congresso, volle confermarne il suo vero senso.

Nei riguardi della espressione: dei soli Sacerdoti semplici della Diocesi escluso sempre qualunque forestiere, « ritenne ad unanimità di suffragi che da ora innanzi non intende di ricevere nel suo seno se non quei Sacerdoti che oltre della origine, del permanente domicilio avuto sempre in questa città siano stati sempre incardinati in questa Diocesi etc. »

Dobbiamo osservare in linea di fatto, che negli Statuti si parla promiscuamente di città e di Diocesi perchè

a quell'epoca la Diocesi di Castellamare era limitata alla sola città, ed in linea di diritto che tale interpretazione non può essere menomamente eccepita perchè rinserra quei tre requisiti dai canonisti voluti per essere legittima: è cioè non esorbitante, naturale, ed autentica.

A quella conclusione accedette l'autorità dello stesso Vescovo di Castellamare col suo Decreto 26 agosto 1857 così concepito: « Visis videndis et consideratis omnibus tam de jure quam de facto considerandis praedictam conclusionem acceptamus, approbamus et convalidamus nostroque munimine et presidio roboramus decernentes ut in *Posterum novi Presbiteri qui Communitati prelaudati cleri simplicis aggregari volunt ac cupiunt omnino habere debeant civilitatem naturalem seu originariam in hac civitate: videlicet illam provenientem ex nativitate propria in dicta civitate ab externo patre qui domiciliariam civilitatem iam contraxerit in eadem civitate.*

Che tale Decreto Vescovile sia legale e richiegga quindi la sua fedele esecuzione lo dice la Costituzione Clementina dei 7 dicembre 1604 in virtù della quale tutte le Congregazioni di qualunque nome e nazione soggiacciono alla potestà dei Vescovi.

Chi esigesse maggiore regolarità di procedura e maggior chiarezza di espressione esigerebbe a nostro avviso maggior splendore nel sole di mezzogiorno!

Nell'11 gennaio 1892 certo Antonino Di Napoli, appena promosso al sacerdozio, chiese di essere ascritto fra i membri del Clero, ma non fu accettata la di lui domanda per la ragione che essendo nato a S. Agnello non poteva godere dei diritti che dallo Statuto, pacifica-

mente e rigorosamente osservato per 36 anni, riservavansi agli originari di Castellamare.

Contro questo rifiuto il Di Napoli ricorse alla Curia Vescovile di Castellamare, la quale, accolte le di lui ragioni, con Sentenza 22 maggio 1892 stabilì: Sacerdotem Antoninum Di Napoli civitatem naturalem et originariam possidere!!

Come siasi potuto venire a simile conclusione non lo sappiamo: con quella sentenza si fraintese il senso dello Statuto, si valutarono i fatti in ragione inversa del loro succedersi, si misconobbero i Decreti dei Sommi Pontefici, i principi di diritto civile e di diritto canonico e particolarmente quei principi assoluti e specialissimi su cui poggiano gli statuti locali e formano la ragione del loro essere. Perciò ben fece la Curia Sorrentina quando con la sua, che è un capolavoro di dottrina e un parto di giustizia, seppelì senza gli onori del funerale la prima sentenza.

È prezzo dell'opera notare che il Di Napoli ripetutamente invitato davanti alla Curia Metropolitana rimase contumace.

Fu sollecito però di ricorrere contro quella sentenza alla Giustizia Vostra e trovò in Voi appoggio.

Ed è su questa Decisione che noi ci permettiamo invocare nuovamente il Vostro illuminato giudizio.

—

E prima d'altro ci piace e giova ripetere che abbiamo assunto la difesa di questa causa perchè i nostri avversari furono poco scrupolosi nella scelta dei mezzi che li condusse alla vittoria.

Cantò il poeta che fu sempre il vincere laudabil cosa, quale si sia il mezzo per raggiungere tal fine, ma a simili trionfi noi non aspiriamo, chè non lasciano mai

tranquillo lo spirito, come acqua ghiaccia mai lascia terso il bicchiere.

Ed appunto perchè si vinse per sorpresa noi dobbiamo insistere sulla questione pregiudiziale della irrecevibilità dell'appello del Di Napoli dalla sentenza della Curia Sorrentina.

Quantunque Voi o E.mi Padri non abbiate creduto di accettarla, noi ci facciamo lecito riproporla perchè la Vostra grande longanimità potrebbe essere cessata oggi che le cose prendono un altro aspetto e che al R.do Di Napoli meglio potrebbe addirsi il rigor della legge che la clemenza del giudice.

Il Di Napoli si rifiutò di comparire davanti alla R.ma Curia di Sorrento. Egli è perciò decaduto dal diritto di appello e la sentenza della Curia Sorrentina stà, nè può essere a di lui favore infirmata.

Lo Schmatzgrueber dice « Vere contumax non auditur amplius aut restituitur contra ea quae interim acta sunt ipso contumaciter absente (Jus. Ecc. Un.)

Il De Luca ritiene che contumax omnia jura amittit. (De iud.)

Il Rossi soggiunge: È conforme a giustizia gravar la mano sul contumace. Chi può negare che questi poco sicuro in coscienza evitando un contradditorio abbia di proposito evitato oltrechè il malanno la vergogna? E più avanti continua « E' bene vincere non stravincere: si lasci il contumace nell'ombra, che la luce del sole l'offenderebbe! (Trattato di Diritto Par. VI.)

Tali dottrine stanno in analogia con quanto decise questa Sacra Congregazione il 16 Ottobre 1600: a sentetia etiam definitiva contra verum contumacem probata appellatio non recipiatur quamdiu appellatus in huiusmodi vera contumacia perseverat. »

Questa tesi è suffragata dal diritto romano e da quello civile, epperciò ci si conceda di attingere da essi tre soli principi che aquistano maggiore autorità per l'applicazione che ne fece quel *rarissimo monumento di sapienza e giustizia* che è la Sacra Rota Romana.

Contra contumaces omnia jura clamant — Romana Seu Fulginatem imputationis fructuum 27 Giugno 1831 —

Legis beneficio juvare non debet qui legem neglexit. (Asculana pecuniaria 20 febbraio 1837)

Jura non dormientibus sed vigilantibus succurrunt — (Civitatis Plebis associationis 3 Febbraio 1832 — Ariminen Canonicatus 10 Martii 1845.) —

Veramente quest'ultima decisione potevamo lasciarla nella penna, perchè il Di Napoli non dorme, ma vigila per disprezzare l'Autorità costituita, con fortissimo dolore del venerando Arcivescovo che col plauso generale regge l'archidiocesi di Sorrento e con gravissimo scandalo di tutti quelli che conobbero la di lui contumacia.

Noi abbiamo posto tale questione nella speranza che Vi degnerete accoglierla: che se ciò non fosse non ne saremo gran fatto spiacenti, perchè preferiamo entrare per la porta più che per la finestra ed ottener vittoria più per ragione di giustizia e di verità che per ragione di procedura.

È nostra abitudine ferire gli avversari con le stesse loro armi, epperciò noi non ci faremo belli delle glorie altrui, ponendoci all'ombra della dottissima sentenza Sorrentina, ma prenderemo per campo di battaglia quella della R.ma Curia di Castellamare che ha formato il substrato della Vostra Decisione.

Era naturale, era logico, era giusto che date quelle premesse Voi ne doveste trarre quella conseguenza.

Ma questa R.ma Curia fu in buona fede tratta in errore, ed è frutto di errore la sua sentenza che ha stabilito « Sacerdotem Antoninum Di Napoli civitatem naturalem et originariam possidere. » Noi invece dimostreremo che il sacerdote Di Napoli non ha nè l'una nè l'altra e che perciò non gli compete di essere inscritto nell'albo dei Sacerdoti del Clero di Gesù e Maria.

Cominciamo a sbarazzarci il lungo cammino con una eliminazione, escludendo dalla nostra questione qualunque attestazione relativa all'avo dell' Antonino Di Napoli.

E' ridicolo far rimontare fino a lui l'originarietà del sacerdote Di Napoli : nessuna dottrina l'ha mai insegnato, nessuna pergamena scritto, nessun codice sanzionato !

Invece dobbiamo fermarci a Luigi Di Napoli padre dell'Antonino perchè « pater et filius pro una eademque persona in jure habentur » — (S. R. R. Ferrarien quoad latifundium La Sammartina 24 Gennaio 1817).

Luigi Di Napoli nato nel 9 Dicembre 1826 in Napoli in una casa di Strada Piliero N. 38, ebbe domicilio in Castellamare fino all'anno 1865 dapprima come lavorante nel Cantiere poi come negoziante.

A quest'epoca, in seguito a peripezie finanziarie che lo trassero a fallimento e lo resero nullatenente, abbandonò Castellammare e si portò a S. Agnello dove abitò nella Parocchia dei SS. Prisco ed Agnello.

Quivi costruì delle vasche da riporvi olio necessario per la fabbrica di sapone quale mestiere e negozio egli esercitò nella casa di Luigi Di Blasio fino al mese di Novembre 1871. (Sommario N. 1).

Nel giorno 23 Ottobre 1868 è nato Antonino da

Luigi Di Napoli proprietario **domiciliato** in questo Comune (S. Agnello) alla strada S. Sergio, come si esprime l'Estratto di Nascita di quel Municipio, e da Aloysio di Napoli et Anastasia Cesarano **degentibus** in loco vulgo S. Sergio Districtus hujus Parochiae come si esprime il certificato della Parocchia di S. Prisco ed Agnello (Sommario N. II e III).

Di fronte a questi documenti ufficiali redatti in un momento nel quale non eranvi interessi da far valere si ha l'imprudenza di dire: Antonino di Napoli e nato *per accidens* a Sant'Agnello e si ha l'audacia di invocare la sanatoria della Bolla Innocenziana, mai tanto a sproposito invocata, e si trovano compiacenti testimoni per dare una pennellata al quadro dai falsi colori!

A questo punto dovremmo sciorre qualunque riserva e portare un giudizio sulla attendibilità dei testi escussi.

Sì! niuno può contestarci il diritto di dire chi siete e quale credibilità abbiano le deposizioni di voi che vi siete intromessi nel nostro diritto ed avete avuto tanta influenza con le vostre deposizioni da farci misurare con quella falsa stadera che, secondo i Proverbi, è in abbominazione agli occhi del Signore.

Eminentissimi Padri! Il fulcro della Vostra Decisione deve essere stata la deposizione del teste Irolla.

La religione della Vostra coscienza Vi impedisce di prendere soltanto in esame tale deposto dopo i documenti autorevoli che non possono non essere a Voi pervenuti e da Voi letti nell'incartamento *a secretis*.

Nè lo esamineremo noi, quando esso è completamente smentito per parte nostra non dai documenti segreti, ma da quelli ufficiali che esistono in atti.

Anche voi, egregio Dott. Fusco, non fate in questa

causa la più bella figura. Siamo ben lungi dall'intaccarvi nella moralità, superiore ad ogni elogio, ma è certo che voi per troppo buon cuore rilasciaste un certificato che è in pieno contrasto col vero.

Nè può consolarci la vostra giustificazione: non credevo che quel certificato rilasciato *per solo uso ecclesiastico* avesse da danneggiare chicchessia, e soltanto ci consoleremo pensando che la pietosa asserzione del medico segue di pari passo quella punto seria della causa che l'avrebbe prodotta.

Comprendiamo che si possa parlare di cambiamento di aria per ragione di salute a Grossetto, a Novaraa, Vercelli e ad Oristano, ma è assolutamente inconcepibile che vi si parli a Castellamare sotto lo splendore di quel cielo, l'incanto di quel mare, la mitezza di quel clima, la salubrità di quell'aria!

Voi dimenticaste che Quisisana è un sobborgo di Castellamare; voi dimenticaste che continuamente italiani e forestieri vengono a chiedere a Castellamare la perduta salute; voi dimenticaste che il Giannone nella Storia del Regno di Napoli parla delle delizie della poetica e salubre Castellamare; voi infine dimenticaste che le statistiche della Sanitá Pubblica pongono questa città in prima linea fra i luoghi sani e di mortalità minore!

E poi quanto è peregrina quella partenza consigliata otto giorni prima di partorire!

Ma almeno avessero i nostri avversari bene ordita la loro tela e del loro fantastico concerto non avessero fatto sentire le note stonate! Oh è sempre vero che il diavolo fa le pignatte e non i coperchi!

Infatti tutti i testimoni dicono che la madre del Di Napoli per il dispiacere di vedersi espropriata la casa cadde malata e per risanare andò a S. Agnello.

Tutti i testimoni dicono che la madre del Di Napoli partì otto giorni prima di dare alla luce l'Antonino.

Ora questi è nato nel 23 Ottobre 1868 mentre la casa fu espropriata nell'anno 1865, tantochè sino dal 1866 Luigi Di Napoli non figura nei registri dei contribuenti di Ricchezza Mobile e Fondiaria di Castellamare (Sommario N. IV).

Dunque? Dunque? O non siete nel vero prima o non lo siete dappoi! Tutto invece induce a credere che non lo foste mai! E cose più mirabolanti ci faceste vedere!!

Degli altri testi ci occuperemo brevemente perchè le loro deposizioni o non sono pertinenti e concludenti in causa o dove lo sono stanno in urto con la verità.

Essi infatti dicono che Luigi di Napoli teneva un magazzino a Castellamare dove vendeva la calce.

Ciò non è esatto 1° perchè l'agente delle Imposte di Castellamare dichiara che dal 1866 Luigi Di Napoli non risulta come contribuente, e pur troppo sappiamo che non soltanto chi ha un magazzino ma perfino chi ha un guscio di castagna viene afferrato dagli artigli del fisco. — 2° perchè il magazzino era tenuto a fitto ed intestato al sig. Salvatore Savastano — 3° perchè Luigi di Napoli il fallito di ieri era legalmente impedito di divenire il commerciante del domani.

Ma anche se ciò fosse vero, qual conseguenza giuridica può portare per il domicilio del Di Napoli, quando « sola domus possessio domicilium non facit, » quando a S. Agnello aveva il suo stabilimento principale, quando a S. Agnello abitava avendo casa e famiglia, quando a S. Agnello vedevano la luce del giorno i suoi figli, quando a S. Agnello aveva legalmente preso e dichiarato a

quel municipio il suo domicilio, quando a S. Agnello *summam fortunarum suarum sibi constituit*?

Con ciò è giuocoforza concludere che tutte le testimonianze che ebbero influenza nella ragione del decidere non meritano alcuna attendibilità in alcuna loro parte.

Non lo meritano, a tacer d'altro, perchè smentite da documenti ufficiali e da incontestabili ed incontestate prove di fatto.

Non faremo dell'erudizione a buon mercato, non invocheremo l'autorità del Rodriguez che ha roventi parole per i testimoni che interloquiscono contro i fatti accertati da inconfutabili documenti, nè quella dell'Amostaz che tali testi mette al bando dalla buona società, ma non possiamo esimerci dal citare qualche decisione che renda il nostro asserto degno di essere accettato.

La Sacra Rota Romana nella Firmana « Divisionis » 22 Marzo 1847 statuiva: despicienda sunt testium dicta publicis documentis contraria — e nel 24 marzo dello stesso anno nella Praenestina — Emendationis damnorum — esprimevasi: Abnorme esset fidem recusare scripturae legittime confectae et a nemine impugnatae ut testium dictis fides praestetur.

Ed a tale testimonio non bisogna dare alcuna credibilità « etsi praeclara quavis fuerat dignitate insignitus » (Perosina Liquidationis legati 19 Gennaio 1849) ac sacerdotali caracthere prefulgeat (Romana Subhastationis foeni et Contractus 10 Ap. 1848).

Se non devesi prestar fede a quei testimoni dei quali specificatamente parlammo, credibilità non devono riscuotere nemmeno tutti gli altri aquisiti per l'opportunità della causa — non fides concedenda testibus

ad litis opportunitatem aquisitis — (Centumcellarum Exe quutionis contractus 24 Gennaio 1838).

Con ciò sembraci ad evidenza provato che non sono intaccati gli atti pubblici e che quindi rimane assodato che Antonino Di Napoli è nato in S. Agnello non *per accidens* ma seguendo le sorti del padre suo colà domiciliato.

E quelle parole *domiciliato* e *degentibus* messe nei pubblici documenti non stanno là casualmente, isolatamente ed inopportunamente, ma sono appropriato suggello di fatti chiari, precisi ed inconfutabili al punto che se anche non vi fossero bisognerebbe considerarle come espresse.

infatti è incontestato che Luigi Di Napoli, prima della nascita dell'Antonino, trasportò la sua famiglia a S. Agnello, abitò la casa di Luigi Di Blasio e vi costruì fornaci per la fabbrica di sapone, industria che là esercitava.

Quello è il vero domicilio ove si ha la famiglia e la possidenza — Non enim ubi rusticandi vel alicujus negotii causa quisquam permanere solet, ibi domicilium constituere intelligitur, sed ubi familiam, suarumque fortunarum sedem constituit — praesertim vero coniuges quorum domum eam accipere debemus ubi larem collocarunt — (Text in leg. 27 P. I ff. ad Municipalem leg. 5 ff. de Judicis. Paulus. Dissert. legal 48 N. 16 — Rota nella Florentina seu Forolivien Nullitatis testamenti 4 Giugno 1825 Par. 8).

Domicilium autem in eo loco singulos habere ubi lares fovent et assidue versantur et majorem partem bonorum possident, statuit lex 7 cod. de incol. et ubi quis domicil. Lex 2 cod. ubi senatores et docet Menoch. cas. 86 num 18 Merlin sub verbo — domicilio — P. 6 Rota in Firmana Canonicatus 4 Dicembre 1835.

E la Rota nella Tiburtina — Restitutionis in integrum — 14 Febbraio 1845 statuiva: domicilium esse ubi larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituerat — e nella Tiburtina 26 Giugno 1865 — ubi domum pro se et familia habet instructam.

Nella Sutrina — Nullitatis Manus regiae — 25 Giugno 1848 dichiarasi: « *Proprium* domicilium est ubi scilicet quis permanendum moram statuit e nella Bononien — Restitutionis in integrum — 29 Aprile 1850 confermasi: *Reale* ibi habere dicimus domicilium ubi negotiationis causa commoramur.

E bastar dovrebbero queste citazioni se non ci premesse inseguire gli avversari sino alle due ultime trincee per abbattere anche queste.

A stretto rigore non dovremmo farlo, perchè la Bolla Innocenziana per noi non esiste regolando essa tutt'altra materia che quella delle presente causa, ma anche ammesso che fosse applicabile al caso nostro non ci nuocerebbe affatto.

Avendo di mira le larghe disposizioni della predetta Bolla col mezzo di testimoni si è provato che Luigi Di Napoli non aveva l'intenzione di rimanere in S. Agnello e si è asserito che il suo domicilio non lo ha confermato con giuramento.

A tali dichiarazioni abbiamo risposto con fatti e documenti ai quali in omaggio a brevità rimandiamo i nostri avversari ed in pari tempo li invitiamo a leggere la Decisione della Sacra Rota — in Terracinen Fide — 13 febb. 1815 ed apprenderanno che — dai fatti si deduce quale domicilio ebbe in animo di costituirsi una persona, — nonchè l'altra Decisione — Asculana Juris pascendi 6 Giugno 1831 — dove si legge che — il domicilio non solo si prova con esplicita dichiarazione o lunga

abitazione ma lo si rileva *etiam conjecturis et argumentis.*

Altro che venir fuori con giuramento! Altro che Bolla Innocenziana!

Quanto più opportuno per la grande analogia col caso nostro non sarebbe stato invece citare la Bolla — Alibi — di Leone XII « contra alienigenas » che nella concessione dei benefici e privilegi di qualunque genere esclude chi non è nato a Roma o nel suburbio!

Dopo tale e tanta dimostrazione non é iattanza il dire che se alcuno ci contestasse l'origine ed il domicilio dei Di Napoli si porrebbe nella categoria di coloro dei quali parla il Vangelo: hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non sentono!

E qui, quantunque sia assolutamente superfluo, ripeteremo quel postulato di diritto naturale per il quale « pater et filius pro una eademque persona in jura habentur, » quindi Antonino Di Napoli nativo di S. Agnello è altresì domiciliato in Sant'Agnello, perchè il domicilio del padre si comunica al figlio. (Concilii nella Tudertina 12 Luglio 1823).

Posto questo sasso miliare potremmo far punto con la coscienza di aver disimpegnato il nostro dovere professionale e con la sicurezza che le arti degli avversari non avranno più il potere di farci smarrire la diritta via, chiediamo però venia agli Emi Padri se ancora per poco abusiamo della Loro pazienza.

Noi non seguiremo il Luigi Di Napoli nelle sue peregrinazioni e soltanto noteremo che in due atti di nascita di due sue figlie, l'uno in data 9 Dicembre 1871 e l'altro in data 17 Ottobre 1876, ha dichiarato il suo domicilio prima a Meta poi a Vico Equense.

Da S. Agnello perciò Luigi Di Napoli ha cangiato domicilio ma si è ben guardato dal riportarlo a Castellamare, città per lui di ricordi assai tristi, come quella che ha inghiottito ogni sua fortuna scosso la sua riputazione e dalla quale si era dato volontario esilio, mostrando con tale commendevolissimo fatto che in lui l'amor proprio non era morto, e che per lui vigevano gli editti del Pretore romano o gli Statuti di Amalfi e di Firenze che non consideravano più quale cittadino colui che era caduto in disgrazia simile alla sua.

Ed Antonino di Napoli pretende di essere cittadino di Castellamare e di essere nato *per accidens* a San Agnello!

Ma quando vi è andato egli a Castellamare?

Lo dice lui stesso: a 11 anni compiuti quando entrò nel seminario per ragione di studi.

E se anche a questo tempo avesse preso domicilio a Castellamare che cosa gli gioverebbe? A nulla come dimostreremo più avanti, ma anche allora non ha acquistato tale domicilio perchè dottrina e giurisprudenza si accordano nello stabilire che il figlio non acquista il domicilio se lo trasferisce altrove per ragione di studi o per amore di scienza (Rota nella Fororolivien Nullitatis sent. 20 giugno 1856). Nec ipsi studiorum causa aliquo in loco morantur domicilium ibi habent — (Rota — Panormitana Matrimonio — 14 Maggio 1881).

Luigi Di Napoli dal giorno della nascita del figlio mai ebbe domicilio a Castellamare e ne abbiamo la prova nel Censimento del 1881 che non vi figura perchè non vi era domiciliato nè dimorante. (Sommario N. V.)

A questo punto o Emi Padri lasciateci rivendicare il diritto di aver mantenuto la promessa e di aver dimostrato a luce meridiana che ha errato la sentenza

della Rma Curia di Castellamare dichiarando « Antoninum Di Napoli civitatem originariam et naturalem possidere. »

A noi, non a Voi che per il mondo spandete largo fiume di dottrina, ricorderemo che tutti i canonisti ammisero che la cittadinanza si può acquistare in tre modi: o per origine, o per domicilio, o per privilegio, andando in ciò d'accordo con quanto venne ritenuto dalla Rota nelle Decisioni: Romana seu Civitatis Castellanae Pecuniaria super compensatione 26 Giugno 1815 e Setina Lucri Dotalis 3 Luglio 1865.

Nel caso nostro, Antonino di Napoli non ebbe la cittadinanza di Castellamare per origine perché nato a Sant' Agnello da padre nato a Napoli; non per domicilio perchè il domicilio l' ebbe a Santo Agnello e non lo acquistò mai a Castellamare; non per privilegio, perchè niun merito ebbe da rendersi privilegiato e da provocare da un imperatore Antonino del nostro tempo un rescritto che lo crei cittadino Castellamarese.

Ma abbiamo di più: se egli non ha acquistato tale cittadinanza secondo il diritto comune, meno che meno la ha acquistata secondo quel diritto specialissimo dello Statuto che il Clero di Castellamare si è imposto col beneplacito e ratifica delle Autorità regia ed ecclesiastica.

Serbentur Statuta! è la parola d' ordine che non ammette trasgressioni e transazioni: gli statuti sono rocche inespugnabili, come scrive il Cantù; sono sacri come è sacra la parola del moribondo, del quale essi ci tramandano il pensiero.

Gli Statuti arrivano ad un colmo, che cioè devono

aver vigore anche contro il diritto. (Card. De Luca Dir. Un. Eccl. De serv. disc. 7. 1. nu. 11.)

Chi mai ha osato intaccare uno Statuto anche quando sanzionava non solo le più strane teorie ma anche le più solenni e palesi ingiustizie?

La statuto di Cagliari disponeva che non ostante appello si procedesse all' esecuzione: quello di Cento che la dote data al primo marito si considerasse data anche al secondo ancorchè dal primo dissipata; quello di Milano negava agli eredi il beneficio di inventario: quello di Narni non voleva che nei contratti con donne si ricercasse la causa: quello di Spoleto vietava al più ricco padre di una sola figlia di darle in dote oltre 500 scudi: quello di Bologna infine escludeva la madre dalla successione. — Ebbene: tutti questi Statuti che contengono disposizioni che poco collimano con la giustizia non furono mai infirmati, ma anzi dal Papa, Sommo Ministro di essa, furono approvati.

Lo Statuto della Comunità dei Sacerdoti di Castellamare che cosa prescrive?

Non una cosa assurda, non una cosa ingiusta, ma la cosa più logica, più giusta e più naturale del mondo.

Esclude i forestieri da certi diritti che riserba come privilegio degli indigeni, e gli Statuti conferenti « beneficia nisi civibus dicuntur iuxta et rationabilia » (De Luca op. cit. De canon. Disc. 21 N. 10).

Ciò premesso aggiungasi che, stricte est statutum intelligendum cum sit stricti juris (S. R. Bononien Distantiae 4 Luglio 1870 — Signa Castrorum 13. Nov. 1623) et etiam ex identitate rationis (De Luca De Iudic. disc. 35 n. 66.) — aggiungasi che: in statutorum interpretatione potissimum est attendenda mens statuentium (S. R. Reatina successionis 30 Gennaio 1662 — Toletana

Capellae 5 Giugno 1609) — aggiungasi che: cum non cortex verborum sed statuentium voluntas sit attendenda quae cum sit limitata territorio eorumdem statuentium non potest protrahi extradictum territorium quibuscumque verbis illa sit concepta — et ideo statuti beneficia gaudere non debent forenses (Bononien Dotis, 7 Febb. 1620) — aggiungasi che: statuti casus tamquam casus legis omnem dubitationis umbram excutit (Melevitana Commendae 12 Gennaio 1671) — aggiungasi infine che: verbaquippe statuti semper sunt interpretanda ut statutum reddant rationabile (Segobien-Admissioni ad habitum 3 Giugno 1613) — e poi ci si dica di grazia se con lo Statuto del Clero di Castellamare abbia diritto di entrarvi con quei requisiti Antonino di Napoli !

E se ciò fosse ancora poco, siccome « Statuti interpretatio desumitur ab altera statuti parte cum una pars aliam declaret » così la spiegazione alla parola **forestiere** è data anche dalla dicitura dell'art. 8, laddove si escludono dai servizi della Chiesa quelli **non nativi della città di Castellamare** di qualunque grado essi siano e di qualunque condizione persino *prelatizia.*

Prima di finire togliamo dall'aureo libro più volte citato dal Card. De Luca Misc. Disc. 1 parte 123 queste parole che sono un serio ammonimento: Cum Cathedralis vel Collegiate sen Parochialis Ecclesiae capitularis vel cleris aut Rectoribus quaestiones oriri solent super ejusdem ordinari adscriptione illius Ecclesiae servitio cum in plerisque partibus vigeant statuta seu consuetudines ut in Ecclesiis Cathedralibus sen Collegiatis, seu Parochialibus non numeraris ac receptitiis omnium civium qui iuxta diversos loquendi usus presertim Hispaniae naturales seu patrimoniales dici solent, non recipiantur nisi ii qui

certas hahent qualitates ab ipso capitulo seu collegio examinatas et probatas.

Un insigne giurista consigliava per non errare in una questione di capovolgerne i termini e di spostare il perno sul quale si aggira per ottenerne quei risultati opposti o diversi che sono la controprova di un retto giudizio.

Nel caso nostro poniamo l'ipotesi che si dovesse parlare anzichè di Clero di Castellamare, di Clero di San Agnello con relativo Statuto.

Ed ora facciamo appello alla lealtà di don Antonino Di Napoli e gli chiediamo: Data questa inversione credereste voi di aver il diritto di far parte del Clero dei Preti semplici di San Agnello?

La vostra risposta non può essere dubbia! A San Agnello siete nato, a San Agnello aveste domicilio, quindi niuno potrebbe sognarsi di togliervi tale diritto civico: municipem facit nativitas! (L. I. D. lib. 50 tit. 1 ad municipem).

Questo diritto che è unico ed individuo come unica ed individua è la nascita esclude ogni duplicità.

Ammesso da una parte, dovete per necessitá di cose essere escluso dall'altra.

Facciamo punto — che ne è tempo — con le parole con le quali abbiamo cominciato: difendemmo questa causa per renderci vindici dellamoralità conculcata.

Alle infondate deposizioni degli avversari abbiamo opposte verità assolute, ai cavilli argomenti, alle parole fatti, et facta sunt potentiora verbis.

Noi avremmo amato che tale causa non fosse sorta e che il Clero di Castellamare avesse meglio osservato la forma nell'esposizione del fatto innalzata alla Santa

Sede, ci conforta però che esso abbia fatto onorevole ammenda e bene dice il Pellico se è bella la innocenza è commovente il ravvedimento.

Il Clero dei Preti semplici di Castellamare come mai fu secondo ad alcuno nell'ossequio verso la Cattedra di Pietro, così mai venne meno alle sue nobilissime tradizioni di carità, di zelo e di abnegazione: lo dice ad una voce il popolo di Castellamare; lo attestano tanti esimii Prelati; lo dimostra la magnificenza del suo tempio di recente restaurato ed abbellito mercè precipuamente le cure di quell'ottimo Rettore che è Il Canonico Catello Longobardi, il quale vi porta assiduamente il contributo della sua esemplare pietà e del suo forte ingegno e generoso cuore.

Noi attendiamo con ansia il giorno della discussione perchè non può essere per noi che giorno di vittoria, affidata come è la nostra causa alla coscienza ed all'intelletto di quell'Eminente Consesso che sempre bene rispose a chi ha invocato il Suo patrocinio con diritto e con fede.

Per tutte le ragioni esposte e per i nuovi documenti addotti nutriamo fiducia che gli Emi. Padri si degneranno rispondere: *Recedendum a decisis.*

Roma Febbraio 1896.

Avv. VINCENZO GENTILONI.
Avv. FRANCESCO FERRARESE.

SOMMARIO

I.

S. Agnello li 4 Agosto 1895

PARROCCHIA DEI SS. PRISCO ED AGNELLO

—

Si certifica da me sottoscritto Parroco e Rettore della Parrocchiale Chiesa dei SS. Prisco ed Agnello, Comune di S. Agnello, Archidiocesi di Sorrento, qualmente il signor Luigi di Napoli nativo di Castellammare di Stabia fin dall'anno (1868) milleottocentosessantotto venne con la sua famiglia ad abitare nella mia parrocchia nella casa allora di Luigi di Blasio ora di Mariano Jaccarino da esso Napoli locata ed in cui costruí delle vasche di fabbrica di sapone quale mestiere e negozio, Egli, il di Napoli, esercitò in detta casa di mia Parrocchia fino al mese di Novembre milleottocentosettantuno — Tanto mi costa e mi viene riferito da cinque miei filiani da me specialmente interrogati.

In conferma del vero si rilascia il presente in carta libera da valore per uso ecclesiastico.

Il Parroco

(L. S.) F.co Saverio Del Giudice

Visto

Per l'autenticità della sovrapposta firma del Parroco — Dato a Sorrento dalla curia Arcivescovile, li 6 Agosto 1895.

firº, Il Vicario Generale

(L. S.) R. Arcid. Mabesca

II.

MUNICIPIO DI S. AGNELLO

Estratto dai Registri dello Stato Civile per gli atti di nascita dell'anno 1868, N. 120, Napoli, de, Antonino Vincenzo.

L'anno milleottocentosessantotto, il giorno venticinque di ottobre, alle ore quattordici sulla Casa Comunale.

Innanzi a me Dottor Saverio Attardi Sindaco ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant' Agnello, Circondario di Castellammare, Provincia di Napoli è comparso Luigi di Napoli fu Vincenzo, proprietario di anni quarantatre DOMICILIATO in questo Comune alla strada S. Sergio, il quale mi ha presentato un bambino di sesso maschile che dichiara essergli nato alle ore diciassette del giorno ventitre del corrente mese dalla di lui moglie Anastasia Cesarano fu Luigi seco lui domiciliata, e nella casa di Luigi De Blasio posta come sopra, al quale figlio dichiara di dare i nomi di Antonino e Vincenzo.

La quale dichiarazione è stata fatta alla presenza di Giov. Battista Margiotti fu Camillo proprietario ed Agnello Balsamo fu Gaetano, proprietario, ambo di anni cinquanta ed in questo Comune residenti, testimoni scelti dal dichiarante stesso i quali dopo aver avuto lettura del presente processo verbale, steso contemporaneamente su i due registri originali, si sono meco e col dichiarante sottoscritti f.[i] Luigi De Napoli, Giovan Battista Margiotti test., Anielo Balsamo test. L'ufficiale dello Stato Civile: firmato Saverio Attardi.

Per estratto Conforme.

Sant'Agnello 30 Marzo 1895.

L'ufficiale dello Stato Civile.

TEODORO GARGIULO.

III.

PAROCHIA SS. PRISCI ET AGNELLI

Testor Ego subscriptus et Parochus et Rector Parochialis Ecclesiae SS. Prisci et Agnelli Communis S. Agnelli, Archidioecesis Surrenti, qualiter, perquisito libro XIII Baptizatorum hujus Parochiae in folio 288 hanc sequentem particulam inveni. A. D. 1868 de vigesimatertia Octobris Revdus D. Iosuè Gargiulo de licentia Parochi et Rectoris D. Cajetani Gargiulo baptizavit Infantem natum hora decimaseptima ejusdem diei ex Aloysio Di Napoli et Anastasia Cerasano Conjugibus DEGENTIBUS in loco vulgo S. Sergio, Districtus hujus Parochiae, cui impositum est nomen Antoninus, Vincentius, Antonius. Patrina fuit Lucia Gargiulo Obstetrix.

In cujus veritatis testimonium has praesentes feci et subscripsi, solitoque sigillo, quo utor, roboravi.

Datum in Parochiali Ecclesia SS. Prisci et Agnelli sub die secunda Aprilis millesimoctingentesiminagesimiquinti.

Parochus

fir. F.us XAVERIUS DEL GIUDICE.

IV.

AGENZIA DELLE IMPOSTE DIRETTE
DI CASTELLAMMARE DI STABIA

—

Comune di Castellammare di Stabia

—

L'agente sottoscritto certifica che il signor Luigi Di Napoli fu Vincenzo non figura nè è stato maì iscritto, fin

dall'anno MILLEOTTOCENTOSÉSSANTASEI, né registri dei Possessori di Ricchezza Mobile e Fondiaria

Castellammare di Stabia addì 12 Febbraio 1896

L'Agente

L. S. f.° VITALE

V.

MUNICIPIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

—

Il Sindaco del Comune suddetto Certifica:

Che nel censimento eseguitosi nel 1881 in questa Città, non venne inscritto nei registri di Anagrafe il sig. Di Napoli Luigi fu Vincenzo e Vento Carolina, dapoichè da più anni il Di Napoli non domiciliava in Castellammare.

Castellammare di Stabia 19 Luglio 1895.

L. S. Il Sindaco

Firma inintelligibile.